

Roma, 11 maggio 2000

**CIRCOLARE N. 72/2000**

**OGGETTO: TRIBUTI - TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI COMPLESSI VEICOLARI - PUNTO DELLA SITUAZIONE.**

Relativamente ai complessi veicolari, si rammenta che per il momento **sono dovute solo le tasse automobilistiche sul veicolo motore** (autocarro e trattore stradale), da determinare in base agli stessi criteri del passato.

L'individuazione della tassa unica riferita all'intero complesso, introdotta con la legge finanziaria di quest'anno a fronte dell'abolizione del bollo sui rimorchi (articolo 6 comma 22 legge 488/99), si sta rivelando problematica. In particolare il Ministero delle Finanze ha emanato decreti che differiscono il termine di versamento delle tasse sui rimorchi ritenendo che le stesse non siano state soppresse in toto, ma che sia stato abolito solo il principio della tassazione in base alla portata.

La Confetra, intervenendo sul Governo, ha sottolineato che le modifiche introdotte alla tassazione dei veicoli pesanti avevano un intento semplificatorio che deve essere tenuto presente aldilà dell'interpretazione letterale delle disposizioni in parola.

Si fa riserva di informare tempestivamente sugli sviluppi della questione.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.34/2000

*FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA*

Prot. n. 174

Roma, 3 maggio 2000

Egregi Signori

On. Ottaviano Del Turco

Ministro delle Finanze

On. Pierluigi Bersani

Ministro dei Trasporti

Oggetto: Tasse automobilistiche 2000.

Come è noto le modifiche in materia di tasse automobilistiche introdotte dalla legge Finanziaria attuano l'accordo di novembre '99 tra Governo e associazioni dell'autotrasporto per quanto concerne "la razionalizzazione della tassa di possesso sui veicoli con l'applicazione della stessa con riferimento all'intero complesso veicolare".

Benchè la formulazione delle nuove disposizioni non sia stata del tutto chiara, occorre tener fede allo spirito dell'accordo che aveva il dichiarato intento di semplificare l'applicazione del bollo auto sugli autotreni e sugli autoarticolati mediante l'introduzione di un'unica tassa sul complesso veicolare in sostituzione delle attuali tre tasse sui singoli componenti (una sul veicolo motore, una sul rimorchio e una integrativa riferita all'intero complesso).

Peraltro i decreti di differimento dei termini di pagamento delle tasse sui rimorchi (D.M. 26.1.2000 e D.M. 10.4.2000) potrebbero essere interpretati nel senso di una conferma del precedente principio di tassazione sui singoli componenti del complesso veicolare.

Ciò stante, al fine di evitare che l'applicazione del bollo sui veicoli pesanti rimanga analoga, o addirittura peggiori rispetto al passato, si chiede di emanare un provvedimento che stabilisca una volta per tutte la soppressione della tassa sui veicoli rimorchiati e rimoduli l'ammontare della tassa sugli autocarri trainanti in modo da garantire da una parte l'applicazione di una sola tassa come avviene nel resto dell'Unione Europea, e dall'altra l'invarianza del gettito per l'Erario.

Restando a completa disposizione per qualsiasi utile approfondimento, si porgono i migliori saluti.

Aldo Gatti